



Le notizie sotto il riflettore... in breve



A dieci anni dal terribile sisma de L'Aquila, il Siulp commemora le vittime e si stringe a tutti coloro che hanno subito gravi perdite e danni e ringrazia le donne e gli uomini della Polizia di Stato che in quell'occasione hanno lavorato per la comunità pur essendo loro stessi vittime dei tragici eventi.

Correttivi al Decreto Legislativo 95/2017. Sollecito del tavolo di confronto

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 5 aprile al Vice Capo della Polizia Pref. Alessandra Guidi

Signor Vice Capo della Polizia, mi vedo costretto, in prospettiva degli ulteriori interventi correttivi al Decreto Legislativo 95/2017 che dovranno essere adottati entro il prossimo 30 settembre, a sottolineare, ancora una volta, l'urgenza di affrontare talune circostanze di primo rilievo, essenziali per strutturare una Polizia di Stato che risponda soprattutto in chiave prospettica alle sempre più crescenti esigenze di sicurezza del Paese, ma anche alle aspettative del personale, che poi è chiamato a concretizzare la nuova e più concreta operatività che il riordino ha sancito, riguardo all'aspetto della progressione di carriera, sia per la retribuzione che per il trattamento pensionistico.

Debbo in premessa ricordare come, in apertura dei lavori dell'unico momento di confronto sin qui svolto (ancora lo scorso mese di gennaio) proprio Lei aveva indicato l'opportunità di chiudere una prima fase dei correttivi entro il mese di aprile, spiegando che così sarebbe stato possibile cantierare un eventuale secondo intervento per raffinare ulteriormente l'architettura ordinamentale entro il termine di scadenza della delega, ad oggi fissato al 30 settembre 2019.

Condividendo l'impostazione da Lei suggerita, anche per le varie criticità cui i correttivi devono risolvere, ma anche il lasso di tempo trascorso senza che vi siano stati altri momenti di confronto, non pare quindi più

plausibile un differimento della ripresa della discussione con le delegazioni sindacali. Soprattutto comincia a non è essere più di buon auspicio il rumoroso silenzio dell'Amministrazione, che, come l'esperienza insegna, è sempre stato foriero di sorprese non gradite.

Ed allora crediamo sia venuto il momento di stimolare la ripresa del confronto, se non altro per riassumere e valutare le richieste del Siulp in ordine alle tuttora irrisolte criticità, e per riuscire a capire dalla viva voce della Struttura di Missione, deputata alla gestione dei lavori preparatori, quale sia lo stato dell'arte e quale sia la prospettiva di definizione del percorso legislativo.

Nello specifico proponiamo quindi, nel ventaglio di una più ampia rassegna degli argomenti caratterizzati da significativi insoliti, alcuni degli argomenti più pregnanti rispetto ai quali ci aspettiamo puntuali e solerti riscontri.

Decorrenza giuridica della qualifica da Vice Ispettore.

Sono in fase di ultimazione gli scrutini per la formazione della graduatoria del primo concorso da Vice Ispettore, riservato al personale del ruolo dei Sovrintendenti, bandito in attuazione del Riordino. A stretto giro, trattandosi dei medesimi interessati per i quali non occorre provvedere ad una nuova valutazione dei titoli, dovrebbe poi essere resa nota anche la graduatoria del concorso per ulteriori 1500 posti riservato alla ristretta cerchia dei già frequentatori del 15°, 16° e 17° corso Sovrintendenti.

Vi è la necessità, attesa 'ambiguità dei vari disposti normativi che ne disciplinano le modalità, di avere certezza sull'ipotesi di anticipare al 1° gennaio 2017 la decorrenza giuridica della nomina per tutti i concorrenti ai menzionati concorsi che è stata formulata dalla stessa Amministrazione, anche per cercare di velocizzare la progressione di carriera in un ruolo che vedrà, nei prossimi cinque – dieci anni, la desertificazione delle qualifiche apicali e che, se non corretta, comporterà un grave danno sia alla funzionalità della stessa Amministrazione, sia alla progressione economica e quindi previdenziale dei Colleghi interessati che non potranno raggiungere le qualifiche apicali per un fatto anagrafico e per il grave ritardo dell'Amministrazione nell'indire i concorsi. Sul punto, attesa la delicatezza che lo stesso riveste, torneremo a breve.

Resta invero da risolvere l'annosa e tormentata questione della decorrenza giuridica relativa ai già frequentatori del 9° corso di formazione da Vice Ispettore. Posto che a tenore dell'art. 45, co. 24 del D.Lgs 95/2017, per i "concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del riordino i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data ... gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente", non è revocabile in dubbio che, nell'ipotesi dianzi richiamata, la decorrenza giuridica per i già frequentatori del 9° corso, dovendo costoro essere inquadrati nel nuovo ruolo almeno un giorno prima, dovrà essere stabilita almeno a far data dal 31 dicembre del 2016. Dire "almeno" non significa però che non si possa far ulteriormente retroagire la decorrenza, considerato che il grave ritardo è imputabile alla lentezza dell'Amministrazione nell'espletare le relative procedure, sebbene si è consapevoli che l'estensione non possa andare oltre aprile 2016. Ciò per la nota sovrapposizione con i Vice Ispettori provenienti dal Corpo Forestale che, per l'appunto, pur avendo avuto un iter ancora più lungo del nostro concorso, sono stati inquadrati con decorrenza 30 marzo 2016 e, pertanto, non possono essere scavalcati. Resta quindi da capire quale sia l'indirizzo dell'Amministrazione in merito a distanza di qualche mese dal momento in cui se ne è discusso.

Il ragionamento va riproposto anche per gli odierni frequentatori del 10° Corso da Vice Ispettori. Giacché agli stessi, ad avviso di chi scrive, pure trova applicazione la clausola di salvaguardia del citato art. 45, co. 24 del Riordino.

Invero la richiesta del SIULP, più volte manifestata, è in primo luogo quella di ridurre la durata del Corso, ad oggi stabilita in 18 mesi, a differenza dei concorsi previsti dal riordino che hanno una durata assai più ridotta, ritenendo che al medesimo, alla stessa stregua di quanto già si è fatto per i frequentatori del 107°, 108° e 109° Corso da Commissari, possa applicarsi una riduzione di almeno sei mesi presso la scuola e di utilizzare tale periodo come applicazione pratica presso i vari uffici.

Analogamente ai concorsi interni post riordino, si chiede di assicurare il rientro nella sede di provenienza ai numerosi già appartenenti che hanno partecipato come interni, molti dei quali rivestono la qualifica apicale del ruolo dei sovrintendenti. E che dunque, se avessero atteso l'indizione delle procedure concorsuali post riordino, si sarebbero visti riconoscere il diritto alla permanenza nella sede di servizio. Anche su questi profili, nonostante le diverse interlocuzioni avute, ad oggi, non sono ancora pervenute repliche da parte dell'Amministrazione.

Riduzione degli anni di permanenza nelle qualifiche.

I gravi ritardi registrati nell'indizione dei concorsi hanno causato gravi danni all'operatività ma anche al personale interessato che, oggi, nonostante il riordino, pur potendo finalmente accedere alle qualifiche superiori, per un deficit anagrafico in quanto prossimi alla pensione, non potranno raggiungere le qualifiche apicali del nuovo ruolo nel quale sono transitati. Ciò con conseguente danno economico sia a livello retributivo che previdenziale.

In particolare ciò ha inciso soprattutto sull'organico del ruolo degli Ispettori che, come già abbiamo avuto modo di segnalare poc'anzi, è stato sostanzialmente falcidiato da una serie di discutibili scelte, tra le altre la

mancata indizione di procedure concorsuali che, gioco forza, ha ridotto ai minimi termini l'organico del ruolo, che oggi conta meno di 10 mila operatori, a fronte dei circa 25 mila previsti.

Un devastante vuoto che offre la plastica dimostrazione di come sia stata negata, a migliaia di colleghi, l'opportunità di progressione di carriera, con le conseguenti irrecuperabili penalizzazioni retributive e previdenziali. Alla quale fa da contraltare un più ridotto reddito medio di amministrazione, che ha determinato e determina tutt'oggi, una minore attribuzione, in sede contrattuale, delle risorse ripartite dai fondi disponibili per le varie forze di polizia e militari, che compongono il Comparto Sicurezza e Difesa.

Si stima infatti, che nei prossimi 10 anni saranno collocati in quiescenza quasi tutti gli odierni Sostituti Commissari, Ispettori Superiori e moltissimi Ispettori Capo.

In pochi anni l'intero ruolo sarà praticamente composto da qualifiche del ruolo iniziali, e per molti degli interessati non sarà possibile maturare l'anzianità richiesta per andare oltre alla qualifica di Ispettore Capo.

Situazione ben lontana da quello che invece si registra tra le altre Forze di Polizia, salvaguardate da una gestione delle procedure concorsuali che nel tempo ha gradualmente permesso di assumere in ruolo il personale proveniente dalle qualifiche inferiori, armonizzandolo progressivamente tra i vari gradi.

Per questo la nostra proposta in sede di primo correttivo al riordino è stata, e resta ancora oggi, quella di prevedere nella fase transitoria la riduzione di almeno il 50% dei tempi per l'avanzamento alla qualifica superiore per il ruolo dei Sov.ti e degli Ispettori. Ciò affinché gli Ispettori della Polizia di Stato possano finalmente essere equiordinati come consistenza organica alle altre Forze di Polizia e Militari.

Questo permetterebbe di sanare innanzitutto la sperequazione patita dagli Ispettori Superiori ante riordino con anzianità inferiore agli 8 anni previsti con il nuovo provvedimento per l'accesso alla qualifica di Sostituto Commissario, che in passato era solo una denominazione e quindi l'Ispettore Superiore risultava essere la qualifica apicale del ruolo; nonché quella degli Ispettori Capo – già frequentatori del VII e VIII corso - e di tutti gli odierni Ispettori Superiori post riordino, mortificati dall'impossibilità di vedersi riconoscere la considerevole anzianità si servizio maturata nella qualifica di Ispettore Capo.

Altra soluzione, sempre in tale direzione, potrebbe essere, qualora non dovessero bastare i fondi oggi a disposizione dei correttivi, l'introduzione di concorsi per titoli, nella fase transitoria, con i quali consentire agli Ispettori Capo e agli Ispettori Superiori di poter accedere alle qualifiche superiori con tempi ragionevolmente abbreviati.

Se non dovesse intervenire una correzione in tal senso del D.Lvo 95/2017, l'inevitabile prospettiva sarebbe quella di ritrovarsi nel breve termine il ruolo degli ispettori svuotato quasi completamente di Ispettori Superiori e Sostituti Commissari. Un'ipotesi che riteniamo di dover, con ogni utile strumento, scongiurare.

Ruolo Direttivo ad Esaurimento.

Su questo fronte si sta consumando, soprattutto nelle ultime settimane, una sconcertante sequela di disinformazioni strumentali. L'ultima delle quali, recentissima, vedrebbe chiamata in causa la responsabilità di autorevoli rappresentanti dell'Esecutivo che, sempre da come sono state diffuse le notizie relative all'esito dell'incontro, si sarebbero invitati i rappresentanti della delegazione dei Commissari a sollecitare le OO.SS. al fine di trovare una soluzione.

Un modo certo inusuale, per scaricare su altri la responsabilità del problema, che il Siulp conosce molto bene, e non ha certo bisogno di essere sensibilizzato in materia.

Se fino ad oggi non è stato possibile fare alcun passo avanti sulla questione è solo ed esclusivamente per il mancato appostamento di risorse da un lato, e per la ferma determinazione dell'Amministrazione, interessata ad erigere una invalicabile barriera a tutela di tutti coloro che, dal 2001, hanno partecipato e vinto concorsi per Commissario Capo in quanto sarebbero scavalcati da una retrodatazione giuridica della decorrenza dei concorsi previsti dal riordino per il ruolo ad esaurimento dei Commissari.

Una situazione ambigua che va chiarita immediatamente considerato che, se è vero che tale retrodatazione consentirebbe di raggiungere prima, temporalmente e ai soli fini giuridici, nulla inficerebbe rispetto il conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto atteso che la norma attualmente vigente prevede che ai fini della valutazione per l'accesso a tale qualifica contano solo gli anni di effettivo servizio prestato a prescindere dalla decorrenza giuridica di quella di Commissario Capo.

Ne discende, quindi, che fermo restando la salvaguardia dei colleghi che hanno partecipato ai concorsi per Commissario Capo dal 2001 in poi, nulla cambierebbe rispetto al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto.

Il Siulp è non solo interessato a ragionare di qualsiasi miglioramento, anche il più radicale, delle attuali norme che frustrano le aspettative di carriera dei neo Funzionari. Ma pure è intenzionato a far emergere tutte le ipocrisie di cui sono intrisi i pelosi proclami solidaristici dei professionisti nell'arte di dispensare pacche sulle spalle che poi, quando viene il momento di concretizzare le posizioni al tavolo del confronto, non dimostrano altrettanta sensibilità.

Siamo quindi davvero stanchi di assistere a questo teatrino che malcela le responsabilità, esclusivamente di natura politica, frapposte all'abbattimento degli angusti recinti entro cui Amministrazione e Esecutivo hanno sino ad ora rinchiuso le aspettative degli interessati.

La situazione di questi colleghi merita insomma momenti di seria riflessione scevra da gratuita demagogia. Non vogliamo entrare nel merito delle valutazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo emanata lo scorso mese di febbraio. Né ci interessa ricordare come, in altri contesti, la giurisprudenza ha espresso posizioni diametralmente opposte a quelle del TAR aquilano.

Ciò in considerazione dell'ondivaga direzione che i giudicati amministrativi hanno negli ultimi anni su materie così complesse e spinose. Si pensi, da ultimo, al Consiglio di Stato che, con la sentenza 24 del 2019, nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione ha integralmente riformato la sentenza del Tar Lazio 1439/2016, affermando che "non si ravvisa un obbligo giuridico dell'Amministrazione in ordine al quando dell'indizione dei concorsi, come tale coercibile in sede giurisdizionale".

Ma a questo punto non può più essere messo in dubbio, nemmeno dai più tetragoni, che secondo la massima giurisdizione amministrativa nessun diritto può discendere in ragione della pur colpevole inerzia dell'Amministrazione.

Il SIULP ritiene che la soluzione vada ricercata e trovata in sede politica e non giurisdizionale.

Visto da altra traiettoria prospettica, infatti, questo vuol dire che se oggi una speranza giurisdizionale resta aperta, questo lo si deve esclusivamente all'entrata in vigore del, per quanto perfettibile, riordino delle carriere. Risultato ottenuto dal confronto politico e dalla convergenza della volontà delle parti. Un risultato osteggiato da buona parte di quanti non lesinano, come detto, le blandizie ai Funzionari del Ruolo ad esaurimento ma che brillavano per assenza, quando non cercavano addirittura di osteggiarlo, nel confronto politico che ha portato al varo del riordino.

E che, con non comune faccia tosta, ciò fanno scaricando addosso al Siulp, e ai pochi altri che il Riordino lo hanno convintamente voluto, le colpe per non aver saputo fare di meglio.

La verità è che non ci sono abbastanza soldi o vi è un atteggiamento pernicioso di totale chiusura ad affrontare e risolvere le problematiche appena evidenziate.

Prova ne è di quanto appena affermato che, al di là dei proclami circa stanziamenti mirabolanti, la somma messa a disposizione per i correttivi non consentirà nessun tipo di significativa miglioria. Pretendere che a fronte del miliardo di euro stanziati per il Riordino del 2017 possano oggi bastare poco più di 100 milioni di euro per dar corpo alle mirabolanti promesse fatte, è un inutile tentativo di intorbidare le acque e per mistificare il piano delle responsabilità.

Ecco perché, Signor Vice Capo, vogliamo tornare quanto prima a sederci intorno ad un tavolo, al quale invochiamo anche la presenza di qualificati rappresentanti dell'Esecutivo. Non già per svilire l'autorevolezza di una delle massime figure di vertice del Dipartimento o della struttura di Missione. Quanto perché, a prescindere da quale sia la effettiva volontà dell'Amministrazione, non possiamo accettare che la politica si sottragga alle responsabilità che le competono.

Se davvero il Ministro dell'Interno, per voce del Sottosegretario delegato, intende dar corso al proposito di accogliere le istanze dei Commissari del Ruolo ad Esaurimento, deve sapere che non sarà certo il Siulp a mettersi di traverso. Anzi, ben altre e altrettanto qualificate rivendicazioni saranno affiancate a quelle di questi colleghi.

Non essendo però pratici di miracoli, vogliamo capire quali sono gli sforzi di natura economica che il Governo è disponibile ad impegnare per dare concretezza a queste giuste rivendicazioni.

Restiamo quindi in attesa di una quanto più immediata convocazione che possa dipanare la ingarbugliata matassa delle questioni qui dedotte sottolineando l'urgenza di confrontarsi in merito atteso il trascorrere del tempo.

Certo della Sua consueta e comprovata sensibilità a tali tematiche, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro inviando cordiali saluti.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2018 Esito 4° incontro

Si è tenuto, il 5 aprile 2019, un altro incontro per la definizione dell'intesa sul pagamento del FESI per i servizi resi nel 2018 dal personale di P.S. La riunione si è svolta presso la sala Europa, in Via Panisperna, ed è stata presieduta dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis, che ha nuovamente confermato una maggiore disponibilità di fondi a disposizione del Fesi per l'anno 2018.

Il confronto ha avuto un primo momento di dibattito sulla questione, secondo noi lapalissiana, del calcolo del forfettario per i cambi turno previsto per i Reparti Mobili. Il metodo oggi utilizzato, che prevede la liquidazione in dodicesimi, ha dato luogo a una serie di controverse interpretazioni e per le quali abbiamo chiesto la definizione di regole, certe e omogenee, che rimuovano ogni residuale perplessità. L'accordo dovrà contenere un profilo normativo assolutamente chiaro, e che non potrà essere più discusso dando luogo a spiegazioni che definiamo eufemisticamente fantasiose e dovrà consentire, assolutamente, il pagamento totale dell'emolumento a chi è in forza ai Reparti Mobili, prevedendo la decurtazione, mediante il calcolo in dodicesimi, solo per coloro e solo per i mesi nel corso dei quali l'appartenenza, è venuta meno per un trasferimento, in entrata o uscita, oppure per un'aggregazione. Appartenenza e non la presenza, considerando, inoltre, imprescindibile le assenze legittime ovvero congedi, malattie, permessi, come aspetti che non possono minimamente intaccare il diritto in questione.

Il confronto è proseguito nella direzione di una seria riflessione sulla necessità di differenziare la reperibilità ex art. 64 L. 121/81 da quella pattizia. Si è ripetuto che l'art. 64 della Legge 121/1981 è utilizzato, in modo disarmonico, spesso da chi vuole sottrarsi da un controllo sindacale. Tale strumento, gestito unilateralmente dall'Amministrazione, è pagato attingendo dalle risorse del Fesi il quale rappresenta, giusto per ricordarlo, il

frutto delle nostre rivendicazioni. In altri termini non si può più accettare che i soldi del Fesi siano utilizzati per pagare un'indennità che non prevede alcun accordo col Sindacato, lasciando unicamente all'Amministrazione la sua diretta applicazione. Tuttavia si è convenuto, per far fronte al pagamento delle somme dovute ai colleghi, di approfondire in seguito la questione anche valutando, eventualmente, nuove modalità di pagamento con somme diverse da quelle riconosciute alle reperibilità pattizie soprattutto alla luce, proprio, di un uso un po' troppo disinvolto dei turni disposti ex art.64 L.121/81 che tra l'altro sono anche aumentati.

L'incontro è proseguito analizzando un terzo aspetto. Mantenendo vivo quel senso di responsabilità che contraddistingue il nostro agire, riteniamo, come già affermato, che la destinazione delle risorse aggiuntive, così come dispone il DPCM del 21 marzo 2018, devono andare a ripagare, in maniera dignitosa, il personale impiegato nei turni di servizio serali e notturni del controllo del territorio e delle sale operative e/o radio. Fasce d'impiego e tipologie di servizio che notoriamente arrecano maggiore disagio al personale in servizio operativo nelle Questure, nei Commissariati e in tutte le specialità della Polizia di Stato. Esiste una convergenza molto importante verso tale soluzione, ed è sufficiente andare a individuare con chiarezza le fattispecie da ricomprendere per evitare le solite, spiacevoli, interpretazioni. La chiara volontà, ampiamente maggioritaria, emersa dal tavolo di confronto ha rigettato, ancora una volta, posizioni di chi ha preferito la strada degli annunci pubblicitari privi di contenuti. Abbiamo scelto, quindi, anche per rimanere coerenti con le indicazioni finalistiche individuate in sede di erogazione degli stanziamenti, di riconoscere il particolare disagio di ben determinate categorie di operatori.

La riunione per ogni aspetto decisionale è stata aggiornata al prossimo giovedì, 11 aprile, auspicando di arrivare quanto prima alla sottoscrizione dell'intesa e alla concreta erogazione economica al personale.

Roma, 6 aprile 2019

Decreto Interministeriale relativo alla corresponsione dell'indennità di comando. Individuazione uffici finali – Esclusione Sezioni di P.G.

Riportiamo il testo della lettera nr. 4.25.0/sf/300/2019, inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 3 aprile u.s.

Come noto sono di recente state pubblicate un significativo numero di decisioni adottate dalla giurisdizione amministrativa in esito a ricorsi proposti da un consistente numero di operatori in forza alle Sezioni di P.G. presso le Procure della Repubblica. Non è dell'esito dei richiamati giudizi che, in questa sede, si intende discutere, posto che, invero, stiamo pur sempre parlando di sentenze di prime cure, il cui contenuto si presta peraltro ad interpretazioni non del tutto perspicue, in ordine alle quali già abbiamo avuto occasione di sollecitare chiarimenti.

Oggetto della nostra riflessione è, invece, il sintomo del disagio patito da questi colleghi che questo massivo ricorso al contenzioso evidenzia.

Abbiamo infatti a che fare con personale che, in via assorbente, svolge mansioni di particolare delicatezza, con rilevanti implicazioni in termini di responsabilità che richiedono professionalità non comuni. Peculiarità che, tuttavia, non sono adeguatamente valorizzate dal punto di vista retributivo.

Il Siulp, invero, rivendica da tempo uno specifico riconoscimento che possa apprezzare la competenza di chi si dedica in via assorbente all'attività di Polizia Giudiziaria, di fatto esclusa dalle dinamiche salariali per come, ad oggi, sono strutturate.

Una esigenza che era stata chiaramente definita, da ultimo, nelle tesi discusse ed approvate nel corso del congresso nazionale celebrato nel maggio dello scorso anno. E che, preso atto delle scelte di bilancio che non hanno messo a disposizione delle Forze di Polizia alcun particolare stanziamento aggiuntivo, non pare si presti ad essere soddisfatta a breve.

Acuisce poi le segnalate criticità anche l'esclusione dei Responsabili delle Sezioni di P.G. dal novero dei beneficiari dell'indennità di comando ex art. 10, comma 2, della L. 23 marzo 1983, n. 78, non essendo gli uffici medesimi contemplati tra quelli con funzioni finali individuati dal Decreto Interministeriale del 10 luglio 2015. Una esclusione che non pare corrispondere ad una oggettiva mancanza dei presupposti sottesi all'attribuzione dell'indennità in parola, visto che il Responsabile dell'aliquota delle Sezioni di P.G. svolge ad ogni effetto, oltre al resto, anche un ruolo di vertice in tutto e per tutto assimilabile a quello dei suoi omologhi responsabili di numerosi altri uffici elencati nel Decreto suddetto.

Ed allora, nelle more della maturazione delle condizioni politiche per reperire le necessarie risorse, o se si preferisce in attesa che l'Esecutivo dia corso alle promesse elettorali al momento disattese, è nostra opinione che, visto anche il limitato impegno di spesa che ciò comporterebbe, sussista - quantomeno limitatamente al personale da ultimo menzionato - una sufficiente capienza dei capitoli di bilancio dedicati per aggiungere, sin da ora, anche le Sezioni di P.G. tra gli uffici con funzioni finali destinatari dello speciale emolumento in narrativa.

Quando ai dipendenti pubblici è vietato accettare regali

Alcuni nostri lettori ci chiedono chiarimenti in relazione al divieto di accettare regali previsto nei confronti dei dipendenti pubblici, con riferimento al concetto di "modico valore".

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del precedente D.M. 28 novembre 2000, concede al pubblico funzionario la facoltà di accettare regalie definite come di "modico" valore, ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di euro 150.

Si tratta di una disposizione che funge da corollario al più generale divieto di accettare regali, compensi ed altre utilità di valore superiore alla soglia così individuata, ovvero chiedere, indipendentemente dal valore complessivo, regali, compensi o altre utilità.

Va precisato che i regali e le utilità comunque lecitamente ricevute, sono messe dal dipendente a disposizione dell'amministrazione di appartenenza, ed indi devolute al perseguimento di fini istituzionali.

Tuttavia, la Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 49524 del 27 ottobre 2017 ha chiarito come la regalia di valore inferiore alla soglia normativamente stabilita nell'importo di Euro 150, non è in ogni caso ammessa laddove finalizzata alla definizione di una pratica amministrativa in senso favorevole, o meno al soggetto donante.

Soggetto donante, il quale, nel caso di specie (donando buoni pasto e buoni benzina), assumerà a pieno titolo la qualifica di corruttore, e parimenti, è pienamente ascrivibile al pubblico ufficiale il reato di corruzione.

Quando il coltello a serramanico è arma propria o impropria

Il porto abusivo di un coltello a serramanico integra la fattispecie di reato di cui all'art. 699, comma 2, c.p. se l'arma, oltre al congegno a scatto che fa fuoriuscire la lama e al congegno di bloccaggio della stessa, abbia le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, ovvero la presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli.

Tali caratteristiche consentono di discriminare tra arma impropria, il cui possesso è punibile ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975, e arma propria, il cui porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699, comma 2, del codice penale.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 8032/2019 sul ricorso di un minore, condannato per il reato di porto abusivo di coltello (art. 699 c.p.).

Il minore era stato scoperto dagli agenti di polizia, durante un controllo, in possesso di un coltello a scatto lungo 16 cm., di cui 7 cm. di lama. Dopo la condanna in primo grado, la Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., aveva rideterminato la pena al ragazzo (otto mesi di arresto). Per la Corte territoriale il coltello a scatto doveva considerarsi un'arma bianca, per il cui porto non si può ottenere licenza, e quindi la fattispecie andava inquadrata nella configurazione di cui all'art. 699 c.p., comma 2.

In Cassazione, la difesa del ragazzo ha sostenuto che il giudice a quo avesse riqualificato in senso peggiorativo il reato contestato, considerato che, nella fattispecie il coltello dell'imputato era monofilo, per cui era soltanto un oggetto atto ad offendere, non avendo le necessarie caratteristiche per essere considerato arma (punta acuminata o lama a doppio filo).

Secondo il supremo Collegio, ai fini di tale qualificazione, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.

Nonostante sussista una giurisprudenza di contrario avviso, tale orientamento viene ritenuto dalla prima sezione maggiormente rispettoso del principio di tipicità, stante lo specifico aggancio normativo rappresentato dal R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 773/1931 delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

L'art. 45 del R.D. chiarisce che: "Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili".

Nella giurisprudenza di legittimità, si legge in sentenza, è netto l'orientamento secondo il quale il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovvero arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 110/1975.

Rappresenta, invece, un'arma propria (bianca), il cui porto abusivo è punito dall'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico, detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra della estrazione manuale) e il successivo bloccaggio della lama stessa in assetto col manico.

In tutte le pronunce, la Cassazione ha precisato che, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del "coltello", alla stregua della varia tipologia, il discrimine tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte (pugnali o stilette), ovvero la punta acuta e la lama a due tagli.

In altri termini, il coltello a serramanico o il coltello a scatto non costituiscono necessariamente un'arma (bianca) propria per cui non è ammessa licenza, il cui porto fuori dall'abitazione integra il reato di cui all'art. 699 c.p., comma 2 (e non già comma 1).

In sostanza, affinché il fatto sia idoneo a realizzare il più grave reato punito, a titolo di fattispecie autonoma, dal secondo comma della norma, occorre che il coltello oggetto di porto abusivo, più che essere dotato di un congegno a scatto che fa fuoriuscire la lama dal manico senza la necessità di una manovra di estrazione manuale (e il successivo bloccaggio della lama in assetto col manico), possieda le caratteristiche tipiche di un pugnale o di uno stiletto, rappresentate dalla presenza di una punta acuta e di una lama a due tagli. Il relativo accertamento spetta al giudice di merito.

AUTO BLU: ROMANO (SIULP), “Amareggiati, investire su retribuzione poliziotti”

Roma, 2 apr. (AdnKronos) – (di Sara Di Sciuillo) Le auto “destinate alle forze ordine sono pochissime rispetto al numero complessivo. Ciò che amareggia è che per dare più incisività al controllo del territorio c'era stato l'impegno a stanziare fondi per attribuire un'indennità specifica. Indennità che non viene data perché ci viene detto che non ci sono fondi, mentre 168 milioni di euro vengono spesi per queste auto”. E' quanto afferma all'Adnkronos Felice Romano, segretario generale del Siulp, sulle polemiche sui bandi per l'acquisto di auto grigie e auto blu, destinate anche alle scorte.

Secondo Romano bisognerebbe “investire sulle risorse umane e la retribuzione dei poliziotti che stanno ancora pagando il blocco del tetto salariale e della contrattazione. Noi abbiamo chiesto al governo, e lo abbiamo anche diffidato, ad aprire la coda contrattuale del contratto firmato l'anno scorso per stabilire come incentivare chi fa servizio sul territorio a rafforzare la sicurezza. Ad oggi non siamo stati convocati, una delle ragioni, ci dicono, è che non ci sono soldi”. Se questi 168 milioni di euro fossero stati investiti sui poliziotti invece che sulle auto “ci avrebbero guadagnato tutti, cittadini per primi”, conclude il segretario generale del Siulp.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia – privilegiata – inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it



tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 14/2019 del 6 Aprile 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati